



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia – in persona del Giudice dott.ssa Pasqualina Principale **a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3 marzo 2026**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

ai sensi dell'art. 279, comma 1, n. 4, c.p.c. nella causa in epigrafe vertente tra

Parte_1 nato a Ischia (NA) il 27.08.1954 (C.F. C.F._1), residente in Ischia alla via V. Marone n. 11, elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Mastromarino n. 16, presso lo studio dell'avv. Onofrio Castaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- attore -

contro

CP_1, nata a Ischia (NA) il 06.04.1952 (C.F. C.F._2), residente in Ischia alla via Montetignuso n. 13; CP_2, nata a Ischia (NA) il 09.11.1958 (C.F. C.F._3), residente in Ischia alla via Arenella n. 36/b; CP_3, nato a Ischia (NA) il 09.11.1958 (C.F. C.F._4), residente in Ischia alla via Arenella n. 36/b; Controparte_4, nata a Forio (NA) il 26.08.1970 (C.F. C.F._5), residente in Ischia alla via Arenella n. 36/b; CP_5, nato a Ischia (NA) il 31.08.1964 (C.F. C.F._6), residente in Ischia alla via G.B. Vico n. 98; CP_6, nata a Ischia (NA) il 18.01.1969 (C.F. C.F._7), residente in Ischia alla via G.B. Vico n. 98, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Giliberti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 156 come in atti;

- convenuti -

OGGETTO: divisione ereditaria; annullamento e simulazione di contratto di vitalizio assistenziale.

[...]

Parte_2 conveniva in giudizio i propri germani CP_1, CP_2, CP_3 e CP_5, nonché le rispettive coniugi Controparte_4 e CP_6 innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, formulando le seguenti domande: (a) annullamento dell'atto di rendita vitalizia per notaio Persona_1 di Forio del 18 dicembre 2003 (Rep. 76049, Racc. 29858) per mancanza di causa, inadempimento contrattuale, nullità assoluta e simulazione assoluta, con riferimento alla dedotta fittizietà del debito di € 200.000,00 ivi indicato;

(b) dichiarazione di apertura della successione legittima di **Persona_2**, deceduto ab intestato in Ischia il 13 gennaio 2013; (c) scioglimento della comunione ereditaria con nomina di CTU, formazione della massa e predisposizione di progetto divisionale in ragione di un quinto per ciascuno dei cinque figli; (d) condanna di **CP_3** e **CP_5**, nonché delle rispettive coniugi, al rendiconto con pagamento di quanto percepito a titolo di godimento esclusivo, frutti e degrado dei beni dalla data di apertura della successione; (e) rimborso delle somme anticipate pro quota dall'attore. Esponeva l'attore che il *de cuius*, in data 18.12.2003, aveva trasferito a **CP_3** e [...] **CP_5** la nuda proprietà di una consistente parte del proprio patrimonio immobiliare sito in località G.B. Vico e Cartaromana, in corrispettivo di prestazioni di vitto, vestiario, cure mediche e assistenza personale, nonché in ragione dell'accollo di un asserito debito di € 200.000,00 a favore di [...] **CP_3**. L'attore prospettava che dette prestazioni non fossero mai state rese e che il debito fosse fittizio e non tracciabile.

I convenuti si costituivano eccependo: (1) improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; (2) difetto di legittimazione passiva delle convenute **Controparte_4** e **CP_6** [...] (3) prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c.; (4) nel merito, la piena validità ed efficacia dell'atto di vitalizio.

Il precedente Giudice istruttore, rilevata l'incompletezza della procedura di mediazione, rinviava la causa assegnando alle parti termine per l'avvio del procedimento. La mediazione veniva espletata dinanzi all'Organismo "**Controparte_7**" con esito negativo, come attestato dal verbale di mancato accordo depositato per l'udienza del 20 marzo 2024, alla quale le parti chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.

All'esito dello scambio delle memorie istruttorie, la causa veniva trattenuta per la decisione con ordinanza del 28 novembre 2024 che rinviava per la precisazione delle conclusioni «in ordine quanto meno alla domanda relativa al contratto di vitalizio assistenziale».

All'udienza del 3 marzo 2026, svoltasi dinanzi al Giudice scrivente subentrato per riassegnazione del ruolo PNRR, le parti precisavano le conclusioni conformemente agli atti depositati, e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI IN DIRITTO

I. SULLA COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL GIUDICE

In via preliminare, occorre dare atto che il presente giudizio rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratica. L'art. 50-bis c.p.c., nel testo vigente a seguito della soppressione dei numeri 5 e 6 ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197), enumera tassativamente le ipotesi di composizione collegiale, tra le quali non figurano né la domanda di divisione ereditaria, né le azioni di annullamento, nullità o simulazione contrattuale relative a beni immobili. L'art. 50-ter c.p.c. stabilisce, in via di chiusura, che «fuori dei casi previsti dall'articolo 50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica». Il presente giudizio, avente ad oggetto principale la divisione del compendio ereditario di **Persona_2** e le questioni pregiudiziali relative all'atto di vitalizio del 2003, rientra interamente nella competenza monocratica.

II. SULLA PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

I convenuti hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che include tra le materie soggette alla condizione di procedibilità le «successioni ereditarie» e la «divisione». L'eccezione deve essere disattesa. In sede di prima udienza, il Giudice istruttore ha assegnato alle parti termine per esperire il procedimento. La mediazione è stata effettivamente avviata e si è conclusa con verbale di mancato accordo sottoscritto tra le parti dinanzi all'Organismo " *Controparte_7* ", depositato in data 18 marzo 2024. La condizione di procedibilità risulta pertanto integrata, e il giudizio deve essere dichiarato procedibile.

III. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI CAPUANO ANNAMARIA E *CP_6*

I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva delle convenute *Controparte_4* e *CP_6* coniugi rispettivamente di *CP_3* e *CP_5*. L'eccezione è fondata e deve essere accolta. Dall'esame dell'atto di rendita vitalizia per notaio *Per_1* del 18.12.2003 (doc. prod.), depositato in atti, risulta che i sigg. *CP_3* e *CP_5*, pur essendo entrambi in regime di comunione legale dei beni, hanno espressamente dichiarato che i beni acquistati con il predetto atto non rientrano in tale regime in quanto effettuati a mezzo di proventi personali, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f), c.c. Le sigg. *Controparte_4* e *CP_6* presenti all'atto nella qualità di coniugi non acquirenti ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., hanno confermato tale dichiarazione e nulla opposto. In applicazione dell'art. 179 c.c., la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto e la dichiarazione conforme costituiscono la forma prescritta per documentare la natura personale del bene e la sua esclusione dalla comunione. Nel caso in esame, nessuna delle parti ha introdotto in questo giudizio una domanda di accertamento della comunione legale sui beni in questione, né risultano pendenti azioni in tal senso da parte delle convenute stesse. Le sigg. [...] *CP_4* e *CP_6* non sono eredi di *Persona_2* né parti del rapporto ereditario che forma oggetto del presente giudizio. Esse pertanto non rivestono la qualità di litisconsorti necessari né di legittimate passive rispetto alle domande proposte dall'attore, che attengono alla validità dell'atto di vitalizio, alla successione ereditaria e alla divisione del compendio. L'attore ha sostenuto che le mogli sarebbero state parti costituite nell'atto di vitalizio e che ad esse si estenderebbero gli effetti del negozio in regime di comunione legale. L'assunto è smentito dallo stesso tenore dell'atto notarile: i beni sono stati acquistati dai mariti a titolo personale con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c.; le mogli hanno confermato tale dichiarazione. Ne discende che le sigg. [...] *CP_4* e *CP_6* devono essere estromesse dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.

IV. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO

I convenuti hanno eccepito la prescrizione dell'azione di annullamento dell'atto di vitalizio del 18.12.2003, ai sensi dell'art. 1442 c.c., per decorso del termine quinquennale. L'attore invero ha cumulato in un'unica domanda rimedi tra loro eterogenei: annullamento per mancanza di causa, inadempimento contrattuale, nullità assoluta e simulazione assoluta.

Occorre procedere alla corretta qualificazione delle azioni proposte per determinare il regime prescrizione applicabile. L'«inadempimento contrattuale», quale vizio del sinallagma genetico o funzionale, non costituisce causa di annullamento ex art. 1441 ss. c.c., bensì - ove grave - di risoluzione ex art. 1453 c.c. Quest'ultima azione non è stata formalmente proposta dall'attore nelle conclusioni del giudizio. Va pertanto disattesa come autonoma causa di nullità o annullamento.

La «mancanza di causa» e la «nullità assoluta» sono vizi che, ove sussistenti, determinano la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c., non già l'annullabilità ex art. 1441 c.c. L'azione di nullità è, come noto, imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. Tuttavia, l'attore ha proposto tale azione qualificandola in modo promiscuo con la domanda di annullamento e di simulazione, e nell'atto di citazione ha fatto espresso riferimento all'art. 1442 c.c. come parametro della prescrizione. Dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo e dei successivi scritti difensivi - in particolare delle note conclusionali del 13.02.2026, ove si fa esplicito riferimento al «termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c.» - deve ritenersi che la domanda principale sia stata costruita come azione di annullamento dell'atto, soggetta al detto termine quinquennale.

Ciò premesso, si procede all'esame dell'eccezione di prescrizione. L'art. 1442 c.c. disciplina la prescrizione dell'azione di annullamento distinguendo due ipotesi: (i) quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso (violenza, errore, dolo) o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto il vizio o è cessato lo stato di incapacità; (ii) «negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto».

Nel caso in esame, l'attore non deduce alcun vizio del consenso in senso tecnico (errore, dolo o violenza ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.) né l'incapacità di intendere e volere del disponente al momento della stipula. I vizi allegati - mancanza di causa, fittizietà del debito, mancata esecuzione delle prestazioni - non rientrano nella prima ipotesi dell'art. 1442 c.c. Si ricade pertanto nella regola generale: il termine quinquennale decorre dal giorno della conclusione del contratto, ossia dal 18 dicembre 2003. L'eccezione difensiva dell'attore, secondo cui il *dies a quo* dovrebbe individuarsi nella morte del vitaliziato (13 gennaio 2013, data di decesso di Persona_2) o, in alternativa, nella morte dell'ultimo beneficiario delle prestazioni (8 luglio 2014, data di decesso di Persona_3 [...]), non trova alcun fondamento nel testo dell'art. 1442 c.c., che non prevede una decorrenza della prescrizione dell'azione di annullamento «dalla cessazione delle prestazioni periodiche». Il fatto che il contratto di vitalizio assistenziale sia qualificato come contratto ad esecuzione continuata o periodica - come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità - rileva ai fini degli effetti della risoluzione (art. 1458, comma 1, c.c.: efficacia ex nunc), non già ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di annullamento, che resta disciplinata esclusivamente dall'art. 1442 c.c.

Ne consegue che il contratto è stato stipulato il 18.12.2003; il termine quinquennale di prescrizione è maturato il 18.12.2008; l'atto stragiudiziale di interpello e messa in mora notificato in data 26/28.10.2022 e l'atto di citazione notificato in data 10.01.2023 sono intervenuti oltre quattordici anni dopo la maturazione della prescrizione.

L'attore invoca l'efficacia interruttiva dell'atto stragiudiziale di interpello e messa in mora notificato il 26/28.10.2022, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., che attribuisce efficacia interruttiva ad «ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore». L'assunto è giuridicamente infondato per una ragione assorbente: l'interruzione della prescrizione presuppone l'esistenza di un termine ancora in corso. Non è giuridicamente possibile interrompere una prescrizione già maturata: l'atto interruttivo può fare decorrere nuovamente un termine ancora in corso, ma non può rimuovere gli effetti estintivi di una prescrizione già compiuta.

Alla data del 26/28.10.2022, l'azione di annullamento risultava prescritta da oltre quattordici anni. L'interpello, pur se idoneo a costituire in mora il debitore per i diritti ancora esercitabili, è del tutto influente ai fini della ripresa del decorso della prescrizione già consumata. In conclusione, l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento dell'atto di vitalizio per notaio **Per_1** del 18.12.2003, sollevata dai convenuti ai sensi dell'art. 1442 c.c., deve essere accolta. La domanda di annullamento dell'atto di rendita vitalizia deve essere dichiarata prescritta e, pertanto, rigettata.

V. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI SIMULAZIONE

I convenuti hanno eccepito altresì la prescrizione dell'azione di simulazione assoluta, anche nell'ipotesi in cui si applicasse il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

La questione è regolata da un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, esplicitamente richiamato nelle memorie ex art. 183 c.p.c. III termine dei convenuti e nelle note per la precisazione delle conclusioni in vista dell'udienza del 3 marzo 2026: quando la declaratoria di simulazione è richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ex art. 553 c.c. (azione di riduzione del legittimario) ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto del contratto alla massa ereditaria ai fini della determinazione delle quote dei conviventi, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del compimento dell'atto che si assume simulato. In queste ipotesi, l'erede non agisce quale terzo rispetto al contratto ma quale successore nel rapporto del de cuius; pertanto, il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla data dell'atto simulato e non dall'apertura della successione. Nel caso in esame, la domanda di simulazione assoluta è formulata dall'attore, nella prospettazione contenuta nell'atto di citazione e nelle successive memorie, al fine precipuo di acquisire i beni oggetto del vitalizio alla massa ereditaria da dividere e non come azione di riduzione per lesione della quota di riserva. Ciò emerge inequivocabilmente dal fatto che l'attore chiede la divisione con quote di un quinto per ciascun figlio e non propone formalmente una distinta domanda di riduzione per lesione di legittima. Ne consegue che: l'atto di vitalizio è stato stipulato il 18.12.2003; il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione (art. 2946 c.c.) è maturato il 18.12.2013; la domanda è stata proposta con atto di citazione notificato nel gennaio del 2023, ossia circa nove anni dopo la maturazione della prescrizione. In proposito, come già osservato sopra, l'atto stragiudiziale del 26/28.10.2022 non può produrre effetti interruttivi su una prescrizione maturata circa nove anni prima della sua notificazione. In conclusione, l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione dell'atto di vitalizio per notaio **Per_1** del 18.12.2003, sollevata dai convenuti, deve essere accolta. La domanda di simulazione deve essere dichiarata prescritta e, pertanto, rigettata.

VI. SULLE SPESE DI LITE DELLA PRESENTE FASE

Le spese della presente fase del giudizio — relativa alle sole questioni pregiudiziali decise con la presente sentenza non definitiva — seguono la soccombenza parziale di ciascuna delle parti. Le domande principali dell'attore - annullamento e simulazione dell'atto di vitalizio - sono state rigettate per prescrizione, sicché l'attore è soccombente su tali capi. I convenuti **CP_3** e **[...]** **CP_5** sono invece soccombenti sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, che è stata disattesa. I convenuti **CP_1** e **CP_2** hanno assunto una posizione sostanzialmente neutra. Le convenute **Controparte_4** e **CP_6** sono risultate vittoriose sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

In considerazione della reciproca parziale soccombenza e della complessità delle questioni giuridiche decise, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite della presente fase tra tutte le parti. La liquidazione delle spese della successiva fase divisionale è rimessa al provvedimento di chiusura del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica, **pronunciando ai sensi dell'art. 279, comma 1, n. 4, c.p.c. con sentenza non definitiva** sulla causa iscritta al R.G. n. 16/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiarare la procedibilità della domanda;
2. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute *Controparte_4* e *CP_6* e ne dispone la estromissione dal presente giudizio;
3. Dichiarare prescritta, ai sensi dell'art. 1442, comma 2, c.c., l'azione di annullamento dell'atto di rendita vitalizia per notaio *Per_1* del 18 dicembre 2003 e, per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento proposta dall'attore *Parte_1*
4. Dichiarare prescritta, ai sensi dell'art. 2946 c.c. l'azione di simulazione assoluta dell'atto di rendita vitalizia per notaio *Per_1* del 18 dicembre 2003 e, per l'effetto, rigetta la relativa domanda proposta dall'attore *Parte_1*
5. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite della presente fase.
6. Ai sensi dell'art. 279, n. 4, c.p.c., dispone il proseguimento del giudizio per la decisione delle restanti domande, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza emessa in pari data.

Così deciso in Ischia, il 22.04.2026

Il Giudice

Dott.ssa Pasqualina Principale